

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4422 del 22/08/2017
Oggetto	Concessione di rinnovo e cambio di titolarità per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee mediante n.3 pozzi, nel comune di Rubiera (RE) - Prat. n. REPPA4790.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4586 del 22/08/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventidue AGOSTO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle opere idrauliche*);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (*Disciplina della procedura di V.I.A.*);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (*Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co 2., l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (*Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015-2012*);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (*Riforma del sistema regionale e locale*), in particolare gli art. 152 (*Canoni per le utenze di acqua pubblica*) e 153 (*Spese di istruttoria*);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (*Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (*Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (*Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica*); 29 ottobre 2015 n. 1622 (*Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015*);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (*Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico*);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*);

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni*);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE - Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (*Approvazione Progetto Demanio idrico*);
- la determinazione dirigenziale 21 aprile 2017, n. 353 (*Avocazione ad interim in capo al Direttore tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Laboratorio Multiuso e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni*);

DATO ATTO

- che con domanda PG/2015/0663434 del 15/09/2015, LITOKOL S.p.A., c.f. 00135210359, con sede legale a Rubiera (RE), via G. Falcone 13/1, ha richiesto il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione con procedura semplificata per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante n. 3 pozzi siti in Comune di Rubiera, via Puccini , n. 4 , precedentemente intestata a ICMET METALLI S.p.A., con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 11974/2011 (cod. REPPA4790);

PRESO ATTO CHE

- con sentenza n. 9 del 14 gennaio 2013, il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato il fallimento della ICMET METALLI S.p.A., in liquidazione (procedura fallimentare n. 3/2013);
- con decreto del 18 settembre 2014, rep. n. 153, il Tribunale di Reggio Emilia ha disposto il trasferimento a CREDEMLEASING S.p.A. dell'immobile sito in Comune di Rubiera, via Puccini , n. 4, prima appartenente ad ICMET METALLI S.p.A., presso il quale sono ubicati i pozzi relativi alla concessione in corso di rinnovo;
- con contratto concluso in data 21/11/2014, CREDEMLEASING S.p.A. ha locato a LITOKOL S.p.A., l'immobile di cui sopra per cui LITOKOL S.p.A. ha richiesto il cambio di titolarità nella concessione in corso di rinnovo;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo, da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo:

- il prelievo è esercitato mediante tre pozzi ubicati su terreno concesso in locazione dalla Ditta CREDEMLEASING S.p.A. a LITOKOL S.p.A. in Comune di Rubiera, via Puccini, come di seguito individuati:

- pozzo a): avente profondità di m. 22, censito al fg. n. 23, mapp. n. 272 ; coordinate UTM RER x 1.640.095; Y: 4.945.804;
- pozzo b): avente profondità di m. 22, censito al fg. n. 23, mapp. n.268 ; coordinate UTM RER x 1.640.025; Y: 4.945.836;
- pozzo c): avente profondità di m.30, censito al fg. n. 23, mapp. n. 269 ; coordinate UTM RER x 1.640.105; Y: 4.945.861.

- portata massima complessiva di esercizio pari a 4,5 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 2.300 mc/annui;
- destinazione della risorsa ad uso industriale ed igienico ed assimilati;

DATO ATTO che:

- date le caratteristiche e l'uso sopra descritti, la derivazione è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione con procedura semplificata, di cui all'art. 36, c. 9, R.R. n. 41/2001;
- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla det. 11974/2011;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale ed igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, rendendo ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha versato, in data 29 luglio 2015, la somma pari a euro 87,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 14 marzo 2017, la somma pari a euro 743,24 relativa al canone 2017 e che risultano pagati i canoni relativi alle annualità precedenti;
- ha versato in data 23 giugno 2017, la somma pari a euro 743,24, a titolo di deposito cauzionale a garanzia a degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

ACCERTATO inoltre che gli importi dei canoni arretrati relativi alle annualità 2009, 2012 e 2013 pari a 1.442,50 euro, imputabili alla ditta ICMET S.p.A. sono stati versati dal curatore fallimentare in data 22 giugno 2017;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2020, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a LITOKOL S.p.A., c.f. 00135210359, con sede legale a Rubiera (RE), via G. Falcone 13/1, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura semplificata, di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 3 pozzi ubicati su terreno concesso in locazione dalla Ditta CREDEMLEASING S.p.A. in Comune di Rubiera, via Puccini, così individuati:
 - pozzo a): avente profondità di m. 22, censito al fg. n. 23, mapp. n. 272 ; coordinate UTM RER x 1.640.095; Y: 4.945.804;
 - pozzo b): avente profondità di m. 22, censito al fg. n. 23, mapp. n.268 ; coordinate UTM RER x 1.640.025; Y: 4.945.836;
 - pozzo c): avente profondità di m.30, censito al fg. n. 23, mapp. n. 269 ; coordinate UTM RER x 1.640.106; Y: 4.945.861.
 - portata complessiva massima di esercizio pari a 4,5 l/s
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 2.300 mc/annui;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale e igienico ed assimilati;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2020;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto che riprende il disciplinare di cui alla det. 11974/2011, con gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
4. di dare atto che:
 - il canone per il 2017 è fissato in euro 582,08 per l'uso industriale e in euro 161,16 per l'uso igienico ed assimilati per un totale di euro 743,24;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
5. di dare inoltre atto che:
 - l'importo versato a titolo di deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
 - l'importo versato per il canone 2017 e quelli relativo ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
6. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

7. di provvedere a notificare il presente provvedimento alla richiedente attraverso posta elettronica certificata;
8. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare mediante firma digitale ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia mediante posta elettronica certificata;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
11. che il presente provvedimento sia soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
13. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico
Dott. Franco Alfonso Maria Zinoni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione con procedura semplificata rilasciata a LITIKOL S.p.A., c.f. 00135210359, con sede legale a Rubiera (RE), via G. Falcone 13/1, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda di rinnovo PG.2015.0663434 del 15/09/2015, cod. Sisteb REPPA4790)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E OPERE DI PRESA

Le opere di presa sono costituite da n. 3 pozzi ubicati su terreno concesso in locazione dalla Ditta CREDEMLEASING S.p.A. a LITOKOL S.p.A. in Comune di Rubiera, via Puccini, così individuati:

- pozzo a): avente profondità di m. 22, censito al fg. n. 23, mapp. n. 272 ; coordinate UTM RER x 1.640.095; Y: 4.945.804;
- pozzo b): avente profondità di m. 22, censito al fg. n. 23, mapp. n.268 ; coordinate UTM RER x 1.640.025; Y: 4.945.836;
- pozzo c): avente profondità di m.30, censito al fg. n. 23, mapp. n. 269 ; coordinate UTM RER x 1.640.106; Y: 4.945.861.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata complessiva massima di esercizio pari a 4,5 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 2.300 mc.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale (1.200 mc/annui) ed igienico ed assimilati (1.100 mc/annui).
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Secchia Cod. 0390ER-DQ2_CCS.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, installato ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 152/2006. I risultati delle

misurazioni rilevate devono essere trasmesse, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

3. **Stato delle opere** - Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.

4. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

6. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla

chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo. In caso di mancato rispetto del termine, la domanda di rinnovo è soggetta alla procedura ordinaria.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non

abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale

5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/la sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante di _____

C.F. _____, presa visione in data __/__/____ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.